

Ric. n. **152/96**

Sent. n. 1515/2000

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
seconda sezione, costituito da:

Luigi Trivellato	Presidente
Angelo De Zotti	Consigliere, relatore
Elvio Antonelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. **152/96**, proposto da **Lazzarini Raffaella**,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Alba e Massimo
Pavan, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi
dell'art. 35 del R.D. n. 1054/1924;

contro

il **Comune di Venezia**, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Gidoni e M. Maddalena
Morino, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura di
Venezia, nella sede municipale;

per l'annullamento

del provvedimento del 30 novembre 1995 del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, con il quale il congedo ordinario della ricorrente è stato condizionato a taluni adempimenti e, ove occorra, dell'art. 118 del regolamento organico del personale e della nota del 30 giugno 1992 del capo ripartizione personale.

Visto il ricorso, notificato il 4 gennaio 1996 e depositato presso la Segreteria il 16 gennaio 1996 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato presso la Segreteria il 19 gennaio 1996 con i relativi allegati;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 9 marzo 2000 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti) l'avv.to Alba per la ricorrente e l'avv.to Gidoni per il Comune di Venezia;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, già dipendente del Comune di Venezia ed in atto transitata alle dipendenze dell'AMAV, era addetta al cimitero di Marghera con funzioni di custodia.

Essa fruiva dell'annesso alloggio di servizio onde poter provvedere alle incombenze di custodia, di apertura e di chiusura del cimitero e di assistenza alle urgenze al di fuori dell'orario di servizio impiegato per lo svolgimento delle attività amministrative inerenti le funzioni cimiteriali.

Espone che in passato è stata costretta dall'amministrazione a farsi carico della custodia del cimitero anche in periodo di ferie, incaricando persone che provvedessero alla sua sostituzione previo assenso della direzione cimiteriale.

In data 26 novembre 1995, disponendo di un periodo di congedo ordinario di ventuno giorni, presentava domanda di ferie precisando che non avrebbe provveduto ad alcuna sostituzione, ritenendo che tale incombenza competesse alla direzione del cimitero.

Con nota del 30 novembre 1995 l'Amministrazione autorizzava il congedo subordinandolo, tuttavia, all'indicazione di un sostituto che, sotto la responsabilità della ricorrente,

espletasse in sua vece l'attività di custodia, in applicazione dell'art. 118 del regolamento organico comunale.

Ritenendo tale atto illegittimo la ricorrente lo impugna unitamente alle norme presupposte e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 36 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità.

Si assume che la pretesa del Comune di Venezia, secondo cui la ricorrente avrebbe diritto alla fruizione delle ferie per l'attività amministrativa e non anche per l'attività di custodia deriva da una distorta lettura ed interpretazione dell'art. 118 del R.O. alla stregua del quale “ la fruizione dell'alloggio di servizio costituisce il corrispettivo di mansioni di custodia con l'obbligo di garantire l'accesso e l'assistenza permanente al servizio cui pertiene l'alloggio senza diritto ad ulteriori compensi o indennità”; che l'attività di custode cimiteriale, che dà titolo alla fruizione dell'alloggio, è connessa e compenetrata con tutte le restanti mansioni proprie di quella figura professionale; che nel momento in cui la dipendente fruisce delle ferie che le competono essa è in regime di sospensione di ogni rapporto di

servizio sia per quanto riguarda le mansioni di carattere amministrativo sia per quello che riguarda le mansioni di custodia vere e proprie; che l'art. 36 Cost. attribuisce ad ogni dipendente il diritto soggettivo alle ferie e pertanto, in relazione a tale periodo di diritto al riposo, è l'amministrazione che deve provvedere alla sostituzione della dipendente in tutte le sue mansioni, comprese quelle di custodia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, il quale ha contrastato la pretesa azionata in giudizio ed ha chiesto la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza pubblica del 9 marzo 2000, previa audizione delle parti presenti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La pretesa del Comune di Venezia, secondo cui la ricorrente avrebbe diritto alla libera fruizione delle ferie per l'attività amministrativa e non anche per l'attività di custodia (imponendosi per quest'ultima l'obbligo di reperire un sostituto a cura della dipendente stessa) non può essere condivisa in quanto contrasta con il diritto costituzionale alle ferie, che in tal modo

verrebbe ostacolato e, nel caso di mancato reperimento del sostituto, conculcato.

Quanto alle obiezioni opposte dall'amministrazione, la loro confutazione è agevole.

L'art. 118 del R.O., che comunque va interpretato in sintonia con i principi costituzionali, non prevede che la dipendente che disponga di alloggio per causa di servizio abbia l'obbligo di reperire un sostituto, ma solo che l'assegnazione dell'alloggio costituisce il corrispettivo di mansioni di custodia con l'obbligo di garantire l'accesso e l'assistenza permanente al servizio cui pertiene l'alloggio stesso senza diritto ad ulteriori compensi o indennità economiche connesse alla funzione di permanente vigilanza del cimitero.

La norma non ha quindi alcuna attinenza con il diritto alla fruizione delle ferie ed alla modalità del loro godimento e non giustifica la prescrizione di cui si controverte.

Né maggior consistenza ha l'assunto che l'amministrazione non potrebbe disporre dell'alloggio di servizio occupato dalla dipendente in ferie, per assegnarne la disponibilità

ad altro soggetto da essa amministrazione incaricato della sostituzione.

La premessa imprescindibile è che la dipendente che svolge (unitamente a funzioni amministrative) attività di custodia ha diritto al periodo di ferie che le compete senza restrizioni limitative.

Essa è tenuta a comunicare la propria richiesta all'amministrazione con congruo anticipo, e certamente potrà indicare se è in grado o meno di garantire la propria sostituzione con persona di fiducia soggetta al gradimento dell'amministrazione, ma se non lo fosse (o non intendesse designare alcuno) è comunque onere dell'amministrazione provvedere alla nomina del sostituto al quale deve essere assicurato in tale periodo l'utilizzo dell'alloggio di servizio, in quanto connesso alla prestazione da espletare.

Tale assegnazione è lecita e non potrebbe determinare lagnanza alcuna da parte del titolare, a differenza di quanto sostiene l'amministrazione intimata (che comunque non ha provato che si sia mai configurata una opposizione di questo genere) perché è evidente che l'occupazione dell'alloggio è

implicita nella necessità di garantire la continuità della prestazione di custodia da parte di chi ne sia incaricato.

Per le ragioni anzidette il ricorso va accolto con conseguente annullamento della nota impugnata nella parte in cui subordina la concessione del congedo ordinario alla indicazione di un sostituto anziché provvedere nei termini sopra delineati.

Spese e competenze di causa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Venezia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e delle competenze di causa, che liquida in lire 2.000.000 (due milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 9 marzo 2000

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario